



CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 18

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 17 febbraio 2020

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 16 gennaio 2020, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo pervenuto in data 24/12/2019, protocollo n. 292, presentato dalla ASD Rugby San Giorgio del Sannio, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Ernesto Pepe, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Campano, pubblicata sul comunicato n.8 del 18/12/2019, con cui, in relazione alla gara del Campionato di Serie C, poule 1, girone 1, del 15/12/2019, ASD Hammers Rugby Campobasso v ASD Rugby San Giorgio del Sannio, ha dichiarato l'associazione reclamante perdente con il risultato di 20 (venti) a 0 (zero), (mete 4-0), in favore della ASD Hammers Rugby Campobasso, in luogo del risultato conseguito sul campo di 30 (trenta) a 29 (ventinove), (mete 4-4), in favore dell'ASD Rugby San Giorgio del Sannio, in applicazione dell'art. 30/1, lett. g), Regolamento di Giustizia, e della Circolare Informativa n. 15 S.S. 2008/2009 del 25.02.2009.

FATTO

Con il reclamo in epigrafe l'ASD Rugby San Giorgio del Sannio, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, ha impugnato la decisione assunta nei propri confronti dal Giudice Sportivo Territoriale, con cui la stessa ASD è stata sanzionata con la perdita della gara, in quanto dal minuto 32 del secondo tempo, non avendo più a disposizione giocatori abilitati al ruolo di prima linea, poiché aveva presentato nella lista gara di n.15 giocatori solo n.3 giocatori abilitati alla prima linea, in luogo di n.4 giocatori previsti dalla normativa vigente, la partita si era disputata con mischie "no contest".

Con l'impugnazione proposta, la ASD Rugby San Giorgio del Sannio ha eccepito l'erronea applicazione del vigente Regolamento di Gioco 2019, che stabilisce la regolare disputa dell'incontro con mischie "no contest", qualora una squadra che ha presentato nella lista gara



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

n.15 giocatori, di cui n.3 giocatori abilitati alla prima linea, rimanga con meno di tre giocatori di prima linea.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza del 9 gennaio 2020, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 16 gennaio 2020.

Nella predetta camera di consiglio, nessuno compariva per l'ASD reclamante.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita, si riservava il deposito della decisione.

MOTIVI

Il proposto reclamo è fondato e come tale merita accoglimento. Risulta, infatti, pacifico ed incontroverso che l'odierna reclamante abbia presentato una lista gara per la gara di cui è appello di soli n.15 giocatori, di cui n.3 giocatori abilitati al ruolo di prima linea, e precisamente: i signori Bifano Brian (tessera F.I.R. 229736), Coppola Luca (tessera F.I.R. 74527) e Colella Giuseppe (Tessera F.I.R. 76812).

Dal referto redatto dall'arbitro della gara, Sig. Arturo Silvestro, su cui si è fondato il provvedimento impugnato, risulta che al minuto 32 del secondo tempo, a seguito dell'infortunio del giocatore di prima linea dell'ASD reclamante Sig. Colella Giuseppe, ovvero uno dei tre giocatori di prima linea indicato nella lista gara, che aveva abbandonato il terreno di gioco per infortunio, la gara proseguiva con mischie "no-contest" e con n.14 giocatori in campo per l'ASD Rugby San Giorgio del Sannio.

La fattispecie è puntualmente disciplinata dal vigente Regolamento di Gioco che stabilisce a seconda del numero di giocatori indicati nella lista gara, il numero minimo di giocatori di prima linea che devono essere nella stessa presenti, e per quali distinti ruoli di prima linea (pilone sx, tallonatore; pilone dx) debbano essere in grado di sostituire un giocatore alla prima occasione in cui venga richiesto.

La tabella relativa alla lista gara di soli n.15 giocatori, o meno, individua espressamente in n.3 giocatori il numero minimo di giocatori abilitati alla prima linea da inserire nella lista gara.

Tale norma è tassativa ed è preceduta dalla disposizione secondo cui: *"La tabella indica il numero minimo di giocatori di prima linea per dimensione della rosa di giocatori e i requisiti minimi per le sostituzioni. L'organizzatore di una partita può, dopo aver tenuto in opportuna considerazione la sicurezza del giocatore modificare il numero minimo dei giocatori di prima*



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

linea nella rosa e gli obblighi minimi per le sostituzioni, a determinati livelli di gioco.”

Di guisa, lo stesso regolamento prevede espressamente che: *“Le mischie diventeranno senza contesa se una delle sue squadre non è in grado di schierare un giocatore di prima linea adeguatamente preparato o se lo ordina l’arbitro.”*

Nel caso di specie, è incontrovertibile come dal minuto 32 del secondo tempo il sodalizio reclamante non sia stato più nelle condizioni di schierare uno dei tre giocatori di prima linea adeguatamente preparati, a seguito dell’uscita dal terreno di gioco per infortunio del pilone Giuseppe Colella.

La partita, quindi, è proseguita con mischie senza contesa, in quanto la compagine dell’ASD reclamante non era più nelle condizioni di schierare una prima linea completa di tutti i tre i giocatori adeguatamente formati e precedentemente indicati in lista gara.

Al riguardo, la Corte osserva che, in ragione del prefato vigente Regolamento di Gioco, risulta che l’ASD Rugby San Giorgio del Sannio ha ottemperato al numero minimo di n.3 giocatori di prima linea da inserire nella lista gara comprensiva di soli n.15 giocatori e, quindi, poiché la disputa della parte della gara con mischie “no-contest” si è verificata senza che alcun appunto possa muoversi alla stessa ASD, nel caso di specie nessuna sanzione può essere inflitta all’ASD reclamante.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61 e 30/1, lett. g), del Regolamento di Giustizia, nonché la Regola di Gioco 3;
- accoglie il reclamo e, per l’effetto, in riforma del provvedimento impugnato ristabilisce il risultato conseguito sul campo di 30 (trenta) a 29 (ventinove), (mete 4-4), a favore della ASD Rugby San Giorgio del Sannio, nella gara del 5.12.2019, del Campionato di Serie C, Poule 1, girone 1, ASD Hammers Rugby Campobasso v ASD Rugby San Giorgio del Sannio;
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 16 gennaio-17 febbraio 2020

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali